


COMUNE DI ARESE

PROVINCIA DI MILANO



RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002 E S.M.I.

"Determinazione del reticolo principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art.3 comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera

n. del

ELABORATO N. 2

REGIONE LOMBARDIA

Regolamento di polizia idraulica

Edizione 2006

Parere N° DL.2007...2267
Del 16/02/07.....

Il Sindaco:

Il Segretario:

 **STUDIO
TECNO.GEO.**
Via Corridoni, 27
24124, Bergamo
Tel. 035-4175299
Fax 035-3694372

APPLIED AND ENVIROMENTAL GEOLOGY
CONSULTING AND PROJECTS
<http://www.studiotecnogeo.it>
e-mail: info@studiotecnogeo.it

Il progettista:



Data: Nov 2006

Commessa: 40/04

Revisione n. 3

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Definizione del reticolo idrico minore	3
Art. 3 Normativa di riferimento e competenze	3
Art. 4 Definizione delle fasce di rispetto	5
Art. 5 Definizione della misura delle distanze.....	5
Art. 6 Attività sul reticolo idrico e nelle fasce di rispetto.....	6
Art. 6.1. Attività sul reticolo idrico di pertinenza consortile (Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi)	6
Art. 6.2 Attività sul reticolo principale	7
Art. 7 Attività nella “area di interesse idraulico del T. Guisa”	7
Art. 8 Opere esistenti all’interno delle fasce di rispetto.....	7
Art. 9 Ripristino corsi d’acqua a seguito di violazioni.....	8
Art. 10 Tombinature.....	8
Art. 11 Opere di attraversamento dell’alveo	8
Art. 12 Scarichi in corpo idrico superficiale	9
Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi	9

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento di Polizia Idraulica definisce le norme e le condizioni da rispettare per un corretto controllo delle attività gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo compreso nelle fasce di rispetto, in fregio ai corsi d'acqua, individuati nel territorio comunale e rappresentati nella tavola n. 3 allegata al presente elaborato.

Le presenti norme non si applicano alle "acque derivate private" in quanto, queste non rientrano nel reticolo idrico minore e in quello principale.

Art. 2 Definizione del reticolo idrico minore

Nella tavola n. 3 allegata al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono rappresentati:

- il reticolo idrico principale, definito dalla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950;
- il reticolo idrico minore, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della l. 36/94) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1 comma 2 del regolamento di attuazione della l. 36/94). In particolare sono stati individuati i corsi d'acqua tenendo conto dei seguenti criteri:
 - siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
 - siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
 - siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR);
 - siano interessati da derivazioni d'acqua;
 - siano inseriti nel reticolo idrico consortile, e quindi:
 - risultino inseriti nell'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868;
 - risultino inseriti nell'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'elenco allegato alla d.g.r. n. 7/20552 del 11/02/2005.

Art. 3 Normativa di riferimento e competenze

Le norme fondamentali che costituiscono il punto di riferimento per le attività di polizia idraulica sono:

- le disposizioni idrauliche del r.d. n.523 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta idraulico" (art. 59), per fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale;
- le disposizioni del r.d. n. 368 del 1904 che indicano, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e le loro pertinenze, le attività vietate (art. 133), quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134, 135) o "nulla osta idraulico" (art. 138), per gli altri canali e altre opere di bonifica. Le disposizioni del Titolo VI del r.d. n.

368/1904 sono norme speciali con effetto derogatorio delle disposizioni del r.d. n. 523/1904 e risultano essere pienamente vigenti;

- il Testo Unico n. 1775/1933 che prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche", che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti;
- l'art. 1 della legge 36/94 che ha innovato il concetto di "acqua pubblica", introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali;
- la l.r. 1/2000, in attuazione del d.lgs. n. 112/98, che ha previsto l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze del reticolo idrico minore;
- la l.r. 7/2003 con cui la Regione promuove ed organizza l'attività di bonifica ed irrigazione quale strumento per garantire la sicurezza idraulica del territorio, il risparmio idrico, la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la salvaguardia del territorio;
- la d.g.r. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e la d.g.r. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, con le quali la Regione ha individuato il reticolo idrico principale, che rimane di competenza regionale, e quindi, per differenza, il reticolo idrico minore.
- L.R. 11 Marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio, con la quale la Regione definisce la disciplina del territorio.

Con la d.g.r. n. 7/7868 del 2002 e s.m.i. la Regione Lombardia ha trasferito una serie di competenze annesse alla gestione e all'attività polizia idraulica del reticolo idrico minore, dall'Amministrazione Regionale all'Amministrazione Comunale, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica.

In particolare, sul reticolo minore, le competenze comunali possono essere riassunte in tre categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua con le relative fasce di rispetto e regolamentazione di quest'ultime con norme tecniche attuative;
- Amministrative (competenze di polizia idraulica): rilascio di nullaosta, autorizzazioni e concessioni, con conseguente applicazione e riscossione dei relativi canoni;
- Manutentive: realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Si specifica che:

- per i corsi d'acqua individuati nel reticolo idrico consortile le attività amministrative (competenze di polizia idraulica) e manutentive, risultano di competenza dei Consorzi, mentre le attività urbanistiche rimangono di competenza del Comune.
- per i corsi d'acqua individuati nel reticolo principale, le attività amministrative (competenze di polizia idraulica) e manutentive risultano di competenza della Regione o all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) a seconda dei corsi d'acqua, mentre le attività urbanistiche rimangono di competenza del Comune.

Art. 4 Definizione delle fasce di rispetto

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico individuato, viene istituita una fascia di rispetto tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Tali fasce serviranno a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico principale e minore, in conformità al disposto del r.d. 523/1904 ed al r.d. n. 368/1904, sono così individuate:

- una prima fascia di rispetto corrispondente alla distanza di 4 m dalla sommità della sponda incisa dell'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto;
- una seconda fascia di rispetto corrispondente:
 - alla distanza tra i 4 e i 5 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico del "Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi".
La distanza di 5 m è stata richiesta dalla Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Regione Lombardia, con lettera prot. n. U1.2006.16042 del 12 luglio 2006 e confermato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi con lettera prot. n. 7465 del 02.11.06;
 - alla distanza tra i 4 e i 10 m dall'argine o dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto, per i corsi d'acqua individuati nello studio del reticolo idrico riportato nell'Elaborato n. 3 "Planimetria di inquadramento con individuazione del reticolo idrico e le relative fasce su aerofotogrammetrico" ad esclusione del reticolo idrico del "Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi".

Sul T. Guisa, nel tratto più settentrionale appena a Nord della Località Torretta sul confine con il comune di Bollate, è stata inserita un'area di rispetto definita "area di interesse idraulico del T. Guisa per opere di riassetto idraulico e ambientale".

Art. 5 Definizione della misura delle distanze

Le distanze delle opere dal corso d'acqua devono essere misurate con riferimento al piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponda stabile consolidata o protetta le distanze sono calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nel caso di tratti intubati o tominati le fasce dovranno essere misurate dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto.

L'onere di accertare sul campo tali distanze, spetterà al Proponente del progetto, degli interventi sul reticolo idrico e sulle fasce di rispetto e comunque tale misurazione potrà essere soggetta a controllo dal preposto Ufficio Comunale.

Art. 6 Attività sul reticolo idrico e nelle fasce di rispetto

Nell'alveo e nelle fasce di rispetto si devono applicare le norme previste dal r.d. 523/1904 e r.d. 368/1904.

Le attività e le opere sui corsi d'acqua e sulle fasce di rispetto, con particolare riferimento a:

- realizzazione di opere o manufatti ed in particolare tombature ed attraversamenti;
- movimento, scavo o deposito di terreni;
- risistemazioni idrologiche ed idrogeologiche;
- attraversamenti;
- piantagioni di siepi ed alberi;
- scarichi in corso d'acqua superficiale;
- derivazioni;

sono soggette a:

- nullaosta, quando le opere e le attività da realizzare non producono alterazioni all'alveo. Interventi per i quali è sufficiente il NULLAOSTA sono in particolare le difese radenti, ricadenti su proprietà privata, nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- autorizzazione, quando le opere comprendono la formazione di opere che interessano l'area del demanio idrico. Sono soggette ad autorizzazione le arginature, le opere in alveo, le opere di attraversamento di tipo aereo o in subalveo (ponti, gasdotti, acquedotti, fognature,...);
- concessioni, quando l'intervento, soggetto per tipologia ad autorizzazione, va ad occupare aree demaniali;
- rinnovi;
- subingressi;
- variazioni di condizioni.

Art. 6.1. Attività sul reticolo idrico di pertinenza consortile (Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi)

La definizione delle attività vietate e delle norme di polizia idraulica sul reticolo idrico di pertinenza consortile, sono di competenza del Consorzio di Bonifica, come disposto dalla lettera c), comma 4 dell'art. 5 della L.r. n. 7/03.

La l.r. 16 giugno 2003 n. 7, all'art. 10 Titolo II, ha previsto che i Consorzi di Bonifica predispongano un regolamento consortile per la definizione delle norme di polizia idraulica.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui sopra, all'interno delle fasce di rispetto individuate per il reticolo idrico consortile, si applicano

le disposizioni di cui al Titolo VI del r.d. 368/1904 e dalle norme del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino del Fiume Pò).

Art. 6.2 Attività sul reticolo principale

Le competenze di polizia idraulica sul T. Guisa e T. Lura sono in capo alla Regione. Le competenze di polizia idraulica sul Canale Scolmatore sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO).

Art. 7 Attività nella "area di interesse idraulico del T. Guisa"

In questa area:

- si applicano le limitazioni d'uso previste dalle NTA PAI per la fascia "B" (art 30, art 32, art 38, art 38bis, art 39, art 41);
- non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;

come stabilito in "Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione comunale ai sensi della LR 41/97 e della DGR n.7/6645/01" con riferimento al parere positivo della Regione Lombardia prot n. ZI.2005.0026035 del 31 Agosto 2005.

Art. 8 Opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Non risultano autorizzabili per le norme di polizia idraulica, le costruzioni realizzate entro le fasce di rispetto, dopo l'entrata in vigore del r.d. n. 523/1904, per il reticolo idrico principale, e il r. d. n. 368/1904 per i canali appartenenti al Consorzio di Bonifica e corrispondenti al reticolo minore comunale.

FASCIA COMPRESA TRA 0 - 4 m E NEI TRATTI TOMBINATI O INTUBATI

Nel caso di edificazioni esistenti entro le fasce di rispetto, non autorizzate ai fini idraulici, la cui esistenza non determina rischi idraulici e per la pubblica incolumità, risultano consentiti, solo:

- gli interventi e le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione su edifici aventi regolare concessione edilizia o equivalente, senza aumenti di volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

FASCIA COMPRESA TRA 4 - 5 m o TRA 4 - 10 m (come individuato nell'Elaborato n. 3 "Planimetria di inguadrimento con individuazione del reticolo idrico e le relative fasce su aerofotogrammetrico")

Nel caso di edificazioni esistenti entro le fasce di rispetto, non-autorizzate ai fini idraulici, la cui esistenza non determina rischi idraulici e per la pubblica incolumità, risultano consentiti solo:

- gli interventi e le ristrutturazioni senza demolizione e ricostruzione su edifici aventi regolare concessione edilizia, cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, anche con piccoli ampliamenti volumetrici (dell'ordine del 10% del volume esistente salvo differente indicazione del P.R.G.), ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Tutti gli interventi saranno subordinati alla dimostrazione che le edificazioni non determinano rischi idraulici e per la pubblica incolumità.

Art. 9 Ripristino corsi d'acqua a seguito di violazioni

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze, oggetto di opere abusive o difformi da quanto autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al comune (ciò vale anche per il reticolo principale, essendo il comune il primo soggetto titolare in materia urbanistica).

Art. 10 Tombinature

Risulta vietato tombinare i corsi d'acqua ai sensi del comma 1, art. 115 del d.lgs. n. 152/06, ad esclusione di situazioni di tutela della pubblica incolumità.

I tratti d'alveo intubati si devono considerare a tutti gli effetti come corsi d'acqua a cielo aperto, per tale motivo nell'alveo e nella fascia di rispetto definita dall'Art. 4 del presente Regolamento si devono applicare le norme previste dal r.d. 523/1904 e r.d. 368/1904.

Art. 11 Opere di attraversamento dell'alveo

Per quanto attiene gli attraversamenti, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, si possono assumere tempi di ritorno inferiori 100 anni e un franco minimo anche inferiore a 1 m, in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si specifica che in ogni caso i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Art. 12 Scarichi in corpo idrico superficiale

Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti al rilascio di parere idraulico e all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente (Provincia) ai sensi del d. lgs. 152/06.

Per la valutazione di tali richieste si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Straico per l'Assetto Idrogeologico e alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela delle Acque della Regione Lombardia.

In particolare il Richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà dimostrare la capacità del corpo idrico ricettore di smaltire le portate in esso convogliate.

Nel presente regolamento si adottano i seguenti limiti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

Art. 13 Sdemanializzazione alvei inattivi

L'iter di sdemanializzazione è regolamentato dall'Agenzia del Demanio, tenuto conto anche di quanto disposto dalla DGR 14 gennaio 2005 n.7/20212.

Nel caso in cui il corso d'acqua cambi il tracciato (per cause naturali o come previsto all'art. 7 del presente Regolamento), l'area del nuovo tracciato diventa demaniale. L'area del vecchio tratto del corso d'acqua rimane demaniale fino a conclusione dell'eventuale iter di sdemanializzazione.

Tutte le pratiche relative all'iter di sdemanializzazione sono a carico dell'Istante, il quale le deve presentare direttamente all'Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale, il Consorzio Villaresi, la Regione Lombardia o l'AIPO, a seconda della competenza del corso d'acqua interessato dalla sdemanializzazione, dovrà fornire il nulla-osta idraulico.